



Il fallimento degli Enti ecclesiastici

Quando il Presidente dell'Agidae mi ha comunicato l'intenzione di includere tra i temi del Convegno quello della fallibilità degli enti ecclesiastici, mi è subito apparsa evidente l'eccezionale importanza di questa sua scelta e mi sono candidato ad esporre qualche riflessione al riguardo.

Il fallimento degli enti ecclesiastici, in particolare per ciò che riguarda gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica, mi appare, infatti, come il punto di arrivo di un cammino iniziato da oltre 20 anni – quasi una «reazione di rigetto» di parte del corpo sociale al dibattito che ha preceduto gli accordi di Villa Madama del 1984 ed ai suoi esiti – che vuole condurre alla sostanziale equiparazione, agli effetti civili, delle opere apostoliche gestite da questi enti, nella migliore delle ipotesi, ad attività di utilità sociale, senza neppure concedere loro, sul piano delle responsabilità in cui si incorre nel gestirle, i benefici della limitazione di cui perfino le Onlus, se vogliono, possono godere.

Si è, infatti, partiti dalla considerazione dell'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto come «tertium genus» tra le persone giuridiche, distinto da quelle pubbliche e da quelle private, per arrivare a svilire questa distinzione, quasi a relegarla nell'esercizio della libertà di culto, ignorando che l'esercizio delle opere apostoliche è funzionale all'esercizio della libertà religiosa, la quale non si esaurisce nel culto.

A tal punto questo cammino è avanzato, che a me pare ci si debba cominciare a chiedere se, sfumando la speciale considerazione che il diritto dello Stato mostrava di riservare agli enti ecclesiastici, in materia ad esempio di trattamento tributario o di obblighi di lavoro, la responsabilità patrimoniale universale che, per contro, caratterizza questi enti – i quali rispondono di ogni obbligazione assunta con l'intero loro patrimonio, al contrario di quanto, di fatto, avviene per gli imprenditori privati – sia ancora compatibile con la sostenibilità, economica e giuridica, delle opere. Qualche spunto al riguardo lo riservo alla chiusura del mio intervento.

Che gli enti ecclesiastici non potessero fallire era considerato, fino a qualche lustro fa, quasi un assioma, derivante dalla loro natura non imprenditoriale, e che si declinava in tre asserzioni, giuridicamente fondate.

1. l'art. 1, comma 1, della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), sotto la rubrica «Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo», così circoscrive l'area della fallibilità: «Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici»;

2. per l'art. 2082 cod. civ. è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata per la produzione o lo scambio di beni o di servizi;

3. l'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto non è imprenditore – addirittura ai fini fiscali per l'art. 149 del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) non perde mai la qualità di ente non commerciale – quindi non può fallire.

Questi termini della questione sono cambiati quando la giurisprudenza di legittimità – ne è una pietra miliare la sentenza n. 16612, resa il 19 giugno 2008 dalla Terza Sezione Civile della Cassazione nella causa in cui i Ministri degli Infermi rivendicavano dall'Italgas l'applicazione dell'aliquota agevolata prevista per le attività industriali ed alberghiere – si è decisamente orientata a ritenere che la citata nozione di imprenditore, contenuta nel codice civile, andasse intesa non già in «senso soggettivo», bensì in «senso oggettivo»; il che implica che deve riconoscersi il carattere imprenditoriale di ogni attività economica organizzata, che abbia attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, che riguarda il movente soggettivo che induce l'imprenditore ad esercitarla. Ne deriva che andrebbe esclusa la qualità di imprenditore solo a chi, come affermò testualmente in quella sentenza la Corte Suprema, svolge l'attività «in modo del tutto gratuito». Non deve confondersi, per gli Ermellini, lo scopo di lucro con l'intento ultimo del soggetto, e cioè la destinazione finale dei profitti: ciò che la persona si prefigge di realizzare dalla sua attività assume valore di motivo, giuridicamente irrilevante. Pronunciando in una causa di locazione promossa contro la Provincia Domenicana Utriusquae Lombardiae, la stessa Terza Sezione Civile della Cassazione, nella sentenza n. 20815 del 26 settembre 2006, ha affermato esplicitamente: «il fine spirituale di un ente ecclesiastico non esclude la natura imprenditoriale dell'attività che esso svolge».

Ma, per andare con ordine, si deve fare un passo indietro e risalire alle origini di questo cammino. Mi limito, per brevità di esposizione, ai passi compiuti dalla Corte Suprema, ignorandone altri, pure importanti, quali quelli compiuti da certa dottrina (cito per tutti Mario Tedeschi) e dagli organismi dell'Unione Europea.

La prima tappa da ricordare nell'evoluzione della giurisprudenza di legittimità è costituita dalla sentenza n. 3353 dell'11 aprile 1994 delle Sezioni Unite Civili, presiedute da Antonio Brancaccio con relazione di Raffaele Nuovo, in una controversia promossa da una docente dell'Istituto Mater Dei di Napoli, gestito dalle Figlie della Carità di San Vincenzo De Paoli, la quale, sostituita nell'insegnamento da una suora, aveva impugnato il licenziamento e chiesto la reintegrazione nel posto di lavoro, sostenendo l'applicabilità alle scuole cattoliche dello Statuto dei lavoratori che, all'art. 35, circoscriveva – a quel tempo – il campo di applicazione dell'art. 18 alle «imprese commerciali e industriali». Le Sezioni Unite intervennero a sanare un contrasto giurisprudenziale, perché lo stesso Supremo Collegio in alcune pronunce (ad esempio la sentenza n. 253 del 19 gennaio 1989) avevano deciso che l'attività di insegnamento, anche se implicante l'uso di beni strumentali ed esercitata a fronte di rette private, non è riconducibile ad alcuna delle attività imprenditoriali (indicate nell'art. 2195 cod. civ.) le quali si caratterizzano tutte, secondo quella sentenza, per la loro attitudine a soddisfare bisogni concreti, intrinsecamente diversi da quello dell'istruzione, cui sono rivolte attività razionali o cognitive.

Le Sezioni Unite affermarono invece un principio ormai incontestato in giurisprudenza: ai fini della sussistenza di un'impresa è essenziale che l'attività esercitata abbia la finalità di produrre entrate superiori ai costi di produzione, perché è sufficiente, per la sussistenza dell'economicità dell'attività, l'idoneità, almeno tendenziale, a ricavare dalla cessione dei servizi quanto occorra per compensare i fattori produttivi impiegati e, cioè, a perseguire tendenzialmente il pareggio del bilancio.

Passano pochi mesi e la Prima Sezione Civile della Cassazione, nella sentenza n. 1633 del 15 febbraio 1995, che vedeva contrapposta all'Amministrazione finanziaria la Società San Paolo, la quale nella dichiarazione dei redditi si era autoliquidata l'Irpeg con aliquota ridotta, dichiarando di avvalersi del beneficio attribuito agli enti ecclesiastici equiparati, al fine, dalla legge a quelli di beneficenza e di istruzione. La Commissione Tributaria Centrale aveva dato ragione all'ente ecclesiastico, affermando che la San Paolo aveva diritto all'agevolazione di cui all'art. 6, lett. h), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, in quanto ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, poiché a norma dell'art. 29,

comma 2, lett. B), del Concordato del 1929, i fini di culto e di religione godevano di quella equiparazione e che, pertanto, era irrilevante che l'attività (editoriale) fosse svolta con l'impiego di notevoli mezzi finanziari e con modalità tipiche dell'impresa commerciale. Ma la Cassazione dà torto al giudice tributario, affermando un altro principio: non è sufficiente che gli enti ecclesiastici con fini di religione o di culto siano sorti con tali enunciati fini, ma occorre altresì accertare che l'attività in concreto da essi esercitata non abbia carattere commerciale, in via esclusiva o principale, e, inoltre, in presenza di un'attività commerciale di tipo non prevalente, che la stessa sia in rapporto di strumentalità diretta ed immediata con quei fini di religione e di culto e, quindi, non si limiti a perseguire il procacciamento dei mezzi economici occorrenti per perseguire tali fini.

E arriviamo così ad una terza tappa: la sentenza n. 97 del 5 gennaio 2001 nella quale la Sezione Lavoro della Cassazione esaminò la controversia tra l'Inps e le Suore Adoratrici del Sangue di Cristo, le quali rivendicavano, relativamente alla gestione di una scuola, il diritto agli sgravi contributivi (previsti dalla legge n. 1089/1968) quale impresa esercente attività industriale. Secondo la pronuncia della Corte, fra le imprese industriali e commerciali sono da ricomprendersi quelle produttrici di servizi, senza che rilevi in contrario la qualità di congregazione religiosa, propria del gestore, allorché il servizio venga svolto con fine di lucro e non di religione e di culto. Sulla stessa scia si poneva la stessa Sezione affrontando, nella sentenza n. 15753 del 21 ottobre 2003, la questione dell'esonero dai contributi per gli assegni familiari sollevata dalle Suore Domenicane di Santa Caterina da Siena.

La tesi che appare più «conciliante», quella secondo cui in presenza commerciale non prevalente, va accertato che la stessa sia in rapporto di strumentalità diretta con i fini di religione (Cass. 29 marzo 1990, n. 2573), fatta propria, ad esempio, dalla Risoluzione 91/E/2005 dell'Agenzia delle Entrate, mi sembra invece la più insidiosa. Questa tesi muove dalla considerazione che gli artt. 15 e 16 della legge 20 maggio 1985, n. 222, consentono agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto, per tali intendendosi quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro. Si sostiene che possono rientrare eccezionalmente nel regime agevolativo, ai fini delle imposte dirette, determinate «attività diverse», anche se commerciali o a scopo di lucro, sempreché esercitate in maniera non prevalente o non esclusiva, qualora si pongano in un rapporto di strumentalità immediata e diretta con il

fine di religione e di culto. Questa tesi finisce con l'attribuire allo Stato la facoltà di stabilire quali opere apostoliche siano strumentali con i fini di religione e quali no.

Meno compromettente ripiegare sulla tesi sintetizzata efficacemente dalla Cassazione nella sentenza n. 7837 del 15 aprile 2005: «Se un istituto religioso, perseguendo la tendenza che lo connota, si determina anche a gestire un'attività commerciale, eroga un servizio che, in tanto non è «impresa», in quanto non sia gestito secondo criteri di economicità».

Un'efficace sintesi dello «stato dell'arte» la offre la sentenza n. 6835 della Prima Sezione Civile della Cassazione pubblicata il 24 marzo 2014, che così argomenta: «Per la qualificazione di un'impresa come commerciale, ciò che rileva, accanto all'autonomia gestionale, finanziaria e contabile, è invero il perseguimento di un cosiddetto lucro oggettivo, ossia il rispetto del criterio di economicità della gestione, quale tendenziale proporzionalità di costi e ricavi, in quanto questi ultimi tendano a coprire i primi (almeno nel medio-lungo periodo). La nozione di imprenditore ai sensi dell'art. 2082 cod. civ. va intesa in senso oggettivo, dovendosi riconoscere il carattere imprenditoriale all'attività economica organizzata che sia ricollegabile ad un dato obiettivo inerente all'attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, il quale riguarda il movente soggettivo che induce l'imprenditore ad esercitare la sua attività. Persino il fine altruistico, infatti, non pregiudica il carattere dell'imprenditorialità dei servizi resi, qualora quest'ultimi vengano organizzati in modo che i compensi per essi percepiti siano adeguati ai relativi costi, onde questa Corte ha affermato la natura commerciale di un'attività, anche se svolta in modo che i compensi non eccedano i costi, dato che ai fini della valutazione del carattere imprenditoriale di un'attività economica organizzata per la produzione e lo scambio di beni o servizi rimangono giuridicamente irrilevanti sia il perseguimento o no di uno scopo di lucro, sia il fatto che i proventi siano destinati ad iniziative connesse con gli scopi istituzionali dell'ente».

La giurisprudenza, ancora scarna ma significativa, sulla fallibilità degli enti ecclesiastici, si muove dunque, entro uno schema ormai consolidato, i cui tratti si possono riassumere nelle seguenti proposizioni.

- nell'individuazione della figura dell'imprenditore non assume rilevanza la presenza dello scopo di lucro, che può anche mancare;
- è sufficiente, affinché un'attività economica possa essere definita imprenditoriale, che sia esercitata professionalmente con criteri di economicità;

- non è imprenditore chi esercita solo occasionalmente un'attività economica organizzata, ma lo è chi la esercita continuativamente, anche se assieme ad altre attività di diversa indole, che possono essere anche di natura ideale o «di tendenza»;
- il requisito della professionalità, concernendo il profilo dell'attività, in aderenza ad una nozione oggettiva dell'impresa entro cui non assumono rilevanza né la persona dell'imprenditore né le sue qualità, va inteso in senso oggettivo.

Il Consiglio Nazionale del Notariato, già nello studio n. 864-bis del 1° luglio 1999, riassume così le ricadute di queste proposizioni sugli enti ecclesiastici: «Assume rilevanza l'effettiva attività espletata dagli stessi, il riferimento alla quale consente una maggiore assimilazione nell'ambito del diritto comune, con il conseguente venire meno di qualsiasi forma di privilegio o di singolarità tradizionalmente concessa loro e con l'ulteriore conseguenza che l'ente ecclesiastico che esercita attività prevalentemente imprenditoriale può essere soggetto a fallimento..... in contrasto con l'opinione consolidata, e ormai superata, che giungeva all'opposta conclusione, sulla base della convinzione di una sorta di specialità funzionale» di questi enti.

* * * * *

Delimitato, così, l'ambito giuridico della questione, si può affrontare in modo più diretto il tema: possono fallire gli enti ecclesiastici? O meglio, più in genere, possono essere assoggettati alle procedure concorsuali?

La maggior parte della dottrina ritiene che la presenza degli organi fallimentari – del Curatore anzitutto – in un determinato momento della vita di un ente ecclesiastico non leda diritti costituzionalmente tutelati, in quanto soltanto le attività di religione o di culto beneficerebbero di questa tutela, mentre le attività diverse poste in essere dagli enti ecclesiastici, sia pure in rapporto di strumentalità con le altre primarie, attribuiscono all'ente la qualità di imprenditore, come tale assoggettato alla disciplina istituita dalla legge fallimentare. Lo stesso art. 7, n. 3), della legge 25 marzo 1985, n. 121, dispone: «Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto dalle medesime».

La soluzione definitiva ancora non è stata data dalla Corte Suprema, ma emerge nella giurisprudenza di merito, e nella stessa difesa di alcuni enti ecclesiastici, l'orientamento secondo cui essi possono fallire, pur mantenendo la loro identità giuridica, soffrendo soltanto una riduzione dell'autonomia nella pendenza della procedura fallimentare, per poi riprenderla pienamente con la «restitutio in bonis», una volta esaurita tale procedura.

Non si possono ignorare le due più rilevanti decisioni assunte finora dalla giurisprudenza di merito, relative all'applicazione agli enti ecclesiastici della legge fallimentare: quelle del Tribunale di Paola e del Tribunale di Roma.

Il Tribunale di Paola – il dott. Domenico Introcaso presidente e la dott.ssa Francesca Goggiamani relatrice –, con sentenza del 3 dicembre 2009, dichiarò il fallimento di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, legalmente rappresentato dall'Arcivescovo ma giuridicamente distinto dalla Diocesi, che gestiva un'attività sanitario-assistenziale, da tempo insolvente e con debiti scaduti e non pagati, come si legge nella sentenza, per circa 65 milioni di euro. Nominava quindi il curatore, ordinava al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e ordinava che il curatore procedesse all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni dell'ente, autorizzandolo a richiedere l'ausilio della forza pubblica; disponeva, infine, la trasmissione degli atti al pubblico ministero, per quanto di sua competenza. Il Tribunale nella motivazione si richiama al dibattito di cui fin qui si è dato conto, ma vi aggiunge un rilievo originale e non marginale: nel disciplinare le imprese sociali, il legislatore le sottopone alla liquidazione coatta amministrativa in caso di insolvenza (art. 15 D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155), ma esclude dall'applicazione di tale «statuto di responsabilità» proprio gli enti ecclesiastici, sul presupposto della mancanza di distinzione, in essi, tra beni destinati all'esercizio dell'impresa sociale e beni dell'ente. La normativa, conclude il giudice calabrese, intende quindi assoggettare alle regole generali della responsabilità e della fallibilità gli enti ecclesiastici. A questo rilievo ne ha aggiunto un altro, per ribattere alle possibili contestazioni fondate sull'evidente passività della gestione dell'opera: una cosa è la prestazione resa senza curarsi, in nome degli ideali perseguiti dall'ente, della remunerazione dei fattori di produzione e cosa ben diversa è la prestazione resa sul mercato con incapacità a ricoprire i costi per inefficienza o per scorretta analisi economica con accumulo di passività. Nella specie, poi, è stato sottolineato che negli anni l'ente, come non di rado gli enti ecclesiastici hanno fatto e fanno, aveva speso espressamente la

qualifica di imprenditore, come si era ricavato dalla circostanza che chiese ed ottenne sgravi contributivi riservati alle imprese industriali del Mezzogiorno.

Il Tribunale di Roma – presidente la dott.ssa Giovanna Russo e relatrice la dott.ssa Lucia Odello –, con la sentenza n. 432 del 30 maggio 2013, statuiva che la Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione, per quanto attiene alle attività di impresa sanitaria, è soggetta alle norme sulle procedure concorsuali, ne accertava lo stato di insolvenza, ammettendolo all'amministrazione straordinaria e dichiarando che tutti i suoi beni, ad eccezione di quelli funzionali, per loro natura e destinazione, al compimento delle finalità di culto, di assistenza e di carità, rientravano nel patrimonio oggetto della liquidazione di massa, rigettando l'istanza dell'ente, che richiedeva l'ammissione limitatamente alle opere gestite in Roma denominate «Ospedale San Carlo di Nancy» e «Istituto Dermopatico dell'Immacolata», affermando che le aziende ospedaliere appartenenti all'ente ecclesiastico sono insuscettibili di assumere un'autonoma personalità giuridica (il principio vale per qualsiasi «azienda»: scuole, case di riposo, case per ferie, centri di accoglienza, comunità alloggio, attività socio-assistenziali, centri di formazione professionale, e così via).

* * * * *

Riassumo in ordine cronologico, in modo certamente superficiale, ma realistico, il senso delle sentenze fin qui esaminate:

-  1989: le opere non sono attività d'impresa;
-  1994: le opere sono imprese se hanno la finalità di produrre entrate superiori ai costi;
-  1995: le opere sono imprese se svolgono un'attività oggettivamente commerciale, a prescindere dallo scopo di lucro;
-  2001: le opere sono sempre imprese quando producono servizi;
-  2005: le opere, per non essere considerate imprese, non vanno gestite con criteri di economicità;
-  2008: le opere non sono imprese se l'attività viene svolta in modo del tutto gratuito;
-  2009-2013: gli enti ecclesiastici possono fallire.

Non mi pare difficile, a questo punto, prevedere l'evoluzione futura di tale tendenza, che d'altronde riflette una mutata sensibilità sociale nei confronti delle attività

degli istituti religiosi ma, più in generale, delle attività della Chiesa e dei rapporti tra questa e lo Stato.

Per azzardare previsioni è sufficiente porre mente agli scenari giuridici che la fallibilità degli enti ecclesiastici dischiude. Mi soffermo su alcuni soltanto.

- la procedura fallimentare comporta una fortissima e penetrante ingerenza degli organi fissati dalla legge nella vita interna dell'ente ecclesiastico: quali sono i limiti di questa ingerenza? Quali le possibili interferenze con le potestà canoniche dei Superiori?
- L'art. 7 Cost. proclama che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani; l'art. 8 che tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge; la Consulta, nel corso di una causa promossa nei confronti di una Comunità israelitica, ha sentenziato che queste norme «fondano il principio costituzionale dell'autonomia delle confessioni religiose, che rende illegittima ogni interferenza dello Stato nell'autonomia degli enti costituiti per fini di religione» (Corte Cost. 25 maggio 1990, n. 259); il fallimento, comparato dalla dottrina classica addirittura all'espropriazione forzata, perché sostituisce al fallito gli organi designati dallo Stato, è compatibile con l'esercizio dei questi diritti costituzionali? Qual è il confine da non oltrepassare (ancora?) perché l'intervento autoritativo dello Stato non si tramuti in negazione della stessa libertà religiosa?
- La trasmissione degli atti al pubblico ministero della «notitia decoctionis», che va effettuata dal giudice fallimentare, ha il fine di consentire a questi una successiva istruttoria volta ad eliminare dal sistema economico i focolai di insolvenza; l'istruttoria non di rado è foriera dell'imputazione di gravi reati: bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, ricorso abusivo al credito, denuncia di creditori inesistenti (artt. 216-222 R.D. 16 marzo 1942, n. 267); quali sarebbero gli imputati: il legale rappresentante o i Superiori maggiori? O entrambi? Oppure, dal momento che per l'art. 227 della legge fallimentare gli stessi reati propri dell'imprenditore possono essere addebitati anche all'istitutore, vale a dire alla persona fisica preposta all'effettivo esercizio dell'impresa, anche ai singoli gestori delle opere?
- L'art. 147 della legge fallimentare dispone che la sentenza che dichiara il fallimento della società con soci a responsabilità illimitata produce anche il

fallimento dei soci; la norma, per costante giurisprudenza, si applica a tutti gli enti associativi; dunque pure agli enti ecclesiastici, che sono enti associativi (ricordo, ad esempio, l'obbligo di inoltrare il «modello Eas» con modalità semplificate all'Agenzia delle Entrate); anche i religiosi membri dell'Istituto dovrebbero essere dichiarati falliti? E le conseguenze del fallimento sono onerose, anche sul piano personale; basti pensare che la sentenza che dichiara il fallimento priva la persona dell'amministrazione e della disponibilità dei beni (art. 42 l.f.), rende inefficaci per i creditori tutti gli atti compiuti dopo la dichiarazione del fallimento (art. 44 l.f.), la obbliga a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica (art. 48 l.f.), e a comunicargli ogni cambiamento di residenza o domicilio (art. 49 l.f.).

Da questi nodi ancora da sciogliere sorgono parecchi interrogativi. Su tutti ne campeggia uno: è ancora opportuno che le opere apostoliche (quelle che lo Stato italiano considera imprese) siano gestite da enti ecclesiastici, o forse è giunto il momento di ipotizzare altre forme giuridiche, cui gli enti della Chiesa peraltro hanno già fatto ricorso in epoca preconcordataria? O, almeno, è giunto il momento di limitare, quanto meno, la responsabilità patrimoniale degli enti, affidando la gestione delle singole opere alle case che le hanno effettivamente in cura, ottenendone il riconoscimento agli effetti civili, come l'art. 7 della legge n. 222/1985, recante le disposizioni sugli enti e sui beni ecclesiastici, consente? Cosa osta, sul piano del diritto canonico, del diritto civile, del diritto proprio e dell'opportunità, a circoscrivere il patrimonio destinato ad un'opera il patrimonio della casa che la gestisce?

«Tempora mutantur et nos mutamur in illis», i tempi cambiano e noi cambiamo con loro. Le opere apostoliche non saranno sostenibili a lungo in Italia se non vengono adeguate ai tempi: alla contrazione del personale religioso ed alla sua senescenza, ai costi di gestione sempre crescenti, all'assenza di agevolazioni statali, alla laicizzazione della società ma, anche, al quadro giuridico che cambia e che a volte impone la parificazione, agli effetti civili, delle opere gestite dagli enti ecclesiastici alle analoghe attività svolte dai privati.